

Il Codice Civile

Commentario

fondato da Piero Schlesinger
diretto da Francesco D. Busnelli

Giovanni Maria Riccio
Giorgio Giannone Codiglione

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Artt. 342-*bis*-342-*ter*

 **GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**

Sezione non inclusa

INTRODUZIONE

ORDINI DI PROTEZIONE E MISURE CIVILISTICHE CONTRO LA VIOLENZA FAMILIARE: LA LEGGE N. 154/2001 TRA VALORI COSTITUZIONALI E CIRCOLAZIONE DEI MODELLI GIURIDICI

SOMMARIO: 1. Violenza familiare e lesione dei diritti fondamentali tra diritto interno e prospettiva europea. — 2. Lavori preparatori e legge n. 154/2001: *iter*, modifiche ed influenze straniere. — 3. Il modello statunitense. — 4. Le esperienze continentali: Inghilterra. — 5. Germania. — 6. Spagna. — 7. Francia.

1. Violenza familiare e lesione dei diritti fondamentali tra diritto interno e prospettiva europea.

La ricorrenza di episodi di violenza all'interno del nucleo familiare è immanente al lento percorso evolutivo (o involutivo) dell'uomo come essere sociale, così come in maniera graduale e per diverso tempo impercettibile è mutata l'attenzione e la sensibilità con cui il diritto — ma ancora prima l'opinione pubblica — ha affrontato tale fenomeno (1).

Nel diritto romano, l'abuso della forza nei confronti dei membri

(1) Per una ricostruzione delle vicende che coinvolgono il mutato paradigma dei rapporti tra il diritto e il multiforme e spesso volatile sentimento dell'amore, che connota ed eleva le relazioni intersoggettive si rimanda all'indagine di recente svolta da RODOTÀ, *Diritto d'amore*, Roma-Bari, 2015 e ivi ampia bibliografia richiamata.

della famiglia traeva implicitamente il suo fondamento giuridico nella concentrazione di poteri in capo alla figura del *pater familias*. Tali poteri consistevano non solo nel *dominium* assoluto nella gestione degli affari di carattere patrimoniale, ma, anche in poteri di coercizione fisica quali quello di castigare i figli, se necessario anche con l'intervento della pubblica autorità, o di correggere con la forza la moglie disobbediente, con il solo limite di non provocare perdite ematiche (c.d. *ius corrigendi*) (2).

Il “filo rosso” della diseguaglianza che connette la concezione romanistica di *familias* al diritto di famiglia contemporaneo a dispregio del principio di parità morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 Cost., in Italia si è formalmente interrotto soltanto nell'ultimo cinquantennio: il Codice civile *ante* riforma del 1975 (3)

(2) MONTESQUIEU, *L'esprit des lois*, trad. it. a cura di COTTA, Torino, 1952, I, p. 199 ss.; ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1960, p. 475; BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*, 4ª ed., Milano, 1965, p. 567 s.; BALDUCCI, *Intorno al iudicium domesticum*, in *Arch. Giur. Serafini*, 1976, CXCI, p. 69 ss., ma anche la disamina in una prospettiva storico-evolutiva svolta da DI RENZO VILLATA, voce *Persone e famiglia nel diritto medioevale e moderno*, in *Dig. disc. priv.*, sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 466.

(3) Sulla legge 19 maggio 1975, n. 151 e, più in generale, sulle influenze che essa ha sortito nell'evoluzione del diritto di famiglia contemporaneo, *ex multis* cfr. AA.Vv., *La riforma del diritto di famiglia*, in *Atti del II Convegno di Venezia*, 11-12/3/1972, Padova, 1972; CARRARO, *Il nuovo diritto di famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, p. 94 ss.; CARDIA, *Il diritto di famiglia in Italia*, Roma, 1975; BESSONE, *sub art. 29*, in *Comm. Cost. Branca*, Bologna-Roma, 1976, p. 8 ss.; Id., *La famiglia « società naturale », matrimonio civile e questione di legittimità del divorzio. In margine ai problemi di interpretazione dell'art. 29 c. I Cost.*, in *Temi*, 1975, p. 284 ss.; AA.Vv., *Il nuovo diritto di famiglia*, Milano, 1976; BUSNELLI, *La tutela della vita familiare nel nuovo diritto di famiglia*, in *Studi Coviello*, Napoli, 1978, p. 39 ss.; TRABUCCHI, *Natura, legge, famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, I, p. 1 ss.; AA.Vv., *Due anni di applicazione della riforma del diritto di famiglia, incontro di studi in Pisa il 17-5-1978*, in *Dir. fam. e pers.*, 1979, p. 298 ss.; BESSONE-ALPA-D'ANGELO-FERRANDO, *La famiglia nel nuovo diritto*, Bologna, 1980; ROPPO, *Il giudice nel conflitto coniugale*, Bologna, 1981; STANZIONE (a cura di), *Persona e comunità familiare. Atti del Convegno di Salerno (5-7 novembre 1982)*, Napoli, 1984; AA.Vv., *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Atti del Convegno di Verona, 14-15/6/1985*, Padova, 1986; BONILINI, *Nozioni di diritto di famiglia*, Torino, 1987; DE CUPIS, *Il diritto di famiglia*, Padova, 1988; CIAN, *Introduzione sui presupposti storici e sui caratteri generali del diritto di famiglia riformato*, in CARRARO-OPPO-TRABUCCHI (a cura di), *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, II, Padova, 1992, p. 47 ss.; BIANCA, *Diritto civile*, 2.1. *La famiglia*, 5ª ed., Milano, 2014, p. 9 ss.; AUTORINO STANZIONE, *Manuale di diritto di famiglia*, 3ª ed., Torino, 2015, p. 4 ss.

prevedeva ad esempio che la lesione del diritto di integrità fisica della consorte o del figlio potesse essere considerata causa valida per affermare la separazione personale tra i coniugi o la decadenza della *patria potestas* solo se così grave da valicare, appunto, la soglia dell'esercizio legittimo di siffatto potere (4).

Ancora, se da una parte nel 1956 la Cassazione penale negava l'applicazione dell'art. 571 c.p. agli episodi di violenza maritale (5), dall'altra parte le Corti si interrogano ancora oggi sui limiti dell'esercizio del diritto di "correzione fisica" nei confronti dei figli (6).

La violenza che colpisce persone legate dal vincolo familiare trova pertanto una concausa nella stessa arretratezza del dato normativo, giustificando ed alimentando negli anni un perpetuo stato di disparità ed incertezza che avvolge sovente l'istituto della famiglia ed i suoi componenti, in contrasto con i mutati equilibri sociali e in dispregio di valori fondamentali del nostro ordinamento quali la dignità umana e la solidarietà (7). Si pensi a tal proposito che solo

(4) Il primo comma dell'art. 151 c.c. *ante* riforma, infatti, faceva riferimento, oltre che all'adulterio (della moglie, poiché quello del marito era ammesso dal comma successivo) e al volontario abbandono, anche agli « eccessi, sevizie, minacce o ingiurie gravi ». Sul punto v. PALAZZO, *La filiazione*, in *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2007, p. 526 e in tema di potestà genitoriale D'ANTONIO, *La potestà dei genitori*, in AUTORINO STANZIONE (dir. da), *Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico pratico*, Torino, 2011, 2ª ed., IV, p. 491 ss.

(5) Cass. pen., 22 febbraio 1956, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1957, p. 421, per cui « l'art. 571 c.p. non è applicabile al marito che percuote la moglie, in quanto al marito non compete nei confronti della consorte un potere correttivo, che sarebbe in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in cui è consacrato il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ». Nella dottrina del tempo v. la nota alla sentenza di PISAPIA, *Norme di diritto e norme di civiltà: a proposito del preteso "ius corrigendi" del marito nei confronti della moglie*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1957, p. 421 ss. e ancora ID., voce *Abuso dei mezzi di correzione e disciplina*, in *Noviss. Dig. it.*, I, Torino, 1957, p. 98 ss.

(6) Cfr. RIONDATO (a cura di), *Diritto penale della famiglia*, in ZATTI (dir. da), *Trattato di diritto di famiglia*, IV, Milano, 2011, p. 616 e in giurisprudenza di legittimità, da ultimo si v. Cass. pen., sez. V, 10 ottobre 2012, n. 45859, in *Ced. cass.*, rv. 254835 (m): « Comportamenti consistenti in percosse reiterate e produttive di lesioni sono estranei ad una finalità correzionale che, in quanto giustificata nella sua dimensione educativa, vede la violenza quale incompatibile sia con la tutela della dignità del soggetto minorenne che con l'esigenza di un equilibrato sviluppo della personalità dello stesso ».

(7) Sul punto v. BIANCA, *Dove va il diritto di famiglia?*, in *Famiglia*, 1, 2001, p. 3 ss., per cui « la vita della famiglia si svolge normalmente al di fuori dei precetti di

nell'agosto del 1981, la legge n. 442 ha abrogato gli artt. 544 e 587 del Codice penale, rispettivamente sul matrimonio riparatore e il delitto d'onore e, ancora, che la violenza sessuale è stata inquadrata come « reato contro la persona e contro la libertà individuale » *in vece* di « reato contro la morale e il buon costume » con la legge n. 66/1996 (8).

Nell'attuale momento storico, il problema della violenza familiare è divenuto oggetto di approfondimento e di campagne di sensibilizzazione concentratesi in massima parte sui c.d. soggetti deboli del nucleo familiare (9), quali le donne e i figli. Secondo gli studi più accreditati (10), la violenza sulle donne trova una spiegazione fenomenologica sotto un duplice piano analitico: da un primo punto di vista, essa attiene alle relazioni tra i sessi, ovvero si annida e prolifera attorno ad episodi di squilibrio relazionale tra soggetti legati affettivamente; da un diverso angolo visuale, essa si sviluppa

legge, ma i rapporti interfamiliari tendono a conformarsi ai diritti poiché i diritti segnano la posizione della persona nella famiglia e nella società »; di una "solidarietà escludente" in relazione al difficile percorso di riconoscimento delle organizzazioni familiari non fondate sul matrimonio discute ad es. RODOTÀ, *Solidarietà*, Roma-Bari, 2014, spec. pp. 51-55.

(8) Legge 15 febbraio 1996 n. 66, *Norme contro la violenza sessuale*.

(9) Sulla categoria dei c.d. soggetti deboli v. STANZIONE, *Tutela dei soggetti deboli*, Roma, 2004 ed ivi ampia bibliografia richiamata; ID., *Costituzione, diritto civile e soggetti deboli*, in *Fam. e dir.*, 3, 2009, p. 305 ss.; BUGETTI, *Nuovi strumenti di tutela dei soggetti deboli tra famiglia e società*, Milano, 2008; AINIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in PACE (a cura di), *Studi in onore di Leopoldo Elia*, I, Milano, 1999; ALPA, *I nuovi mondi e i diritti della persona*, in VISINTINI (a cura di), *Il diritto dei nuovi mondi*, Padova, 1994, p. 501 ss.; ID., *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari, 1993; CENDON, *I diritti delle persone deboli*, in VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia. Legge, diritto, giustizia. Annali 14*, Torino, 1998, p. 179 ss.; D'ALOIA, *Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale*, Padova, 2002; MARINELLI, *La tutela civile dei soggetti deboli*, in *Giust. civ.*, II 1994, p. 166; ESPINOZA, *Tutela giuridica dei soggetti deboli: il risveglio dei sogni dogmatici dei giuristi*, in *Riv. dir. priv.*, 1993, p. 427 ss.

(10) *Ex multis* si rimanda ai rapporti pubblicati da UNICEF, *La violenza domestica contro le donne e le bambine*, in *Innocenti Digest*, 6, Firenze, 2000; ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, *Rapport Mondial sur la violence et la santé*, Ginevra, 2002; ONU, *Le donne nel Mondo. Tendenze e statistiche*, ed. it. a cura della Commissione Nazionale Pari Opportunità, Roma, 2000; UNICEF - CENTRO DI RICERCA INNOCENTI, *La violenza domestica contro le donne e le bambine*, Firenze, 2000; per la situazione italiana si v. anche MARINELLI, *La tutela civile dei soggetti deboli per contrastare la violenza verso le donne*, in *Giust. civ.*, II 1994, p. 166.

Termine estratto capitolo

TITOLO IX-*BIS*

ORDINI DI PROTEZIONE
CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

ART. **342-bis**

ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO
GLI ABUSI FAMILIARI

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

CAPITOLO II

CONTENUTO E ATTUAZIONE DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE

SOMMARIO: 1. Misure eventuali e misure necessarie. — 2. Misure personali. — 3. Misure patrimoniali. — 4. L'intervento dei servizi sociali, dei centri di mediazione familiare, delle associazioni a scopo sociale. — 5. Durata e revoca degli ordini di protezione. — 6. Esecuzione, inosservanza, responsabilità. — 7. Aspetti processuali: l'art. 736-bis c.p.c.

1. Misure eventuali e misure necessarie.

L'art. 342-ter c.c. elenca in maniera tassativa le misure di protezione che il giudice può disporre nei confronti dell'abusante al fine di interrompere gli effetti pregiudizievoli sortiti sul nucleo familiare. Il contenuto dell'ordine è modulato secondo il principio di proporzionalità, al fine di garantire l'effettività della misura rispetto all'episodio di violenza verificatosi, senza comprimere in maniera eccessiva i diritti fondamentali dell'abusante (1).

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, sussiste inoltre un limite oggettivo alla discrezionalità del giudice, rappresentato dal rapporto di consequenzialità sussistente tra il contenuto c.d. necessario di ciascun ordine di protezione, rappresentato dalle misure della cessazione della condotta pregiudizievole e/o dall'allontana-

(1) Cfr. CONFORTI, *Il contenuto degli ordini di protezione*, cit., p. 162; di atteggiamento prudenziale discorre DE MARZO, *Ordini di protezione: le applicazioni della giurisprudenza*, in *Fam. dir.*, 2002, p. 623.

mento dalla casa familiare e dalle misure c.d. eventuali, quali: a) il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante; b) l'intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o associazioni di categoria; c) il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi (2).

In particolare, secondo tale opinione, i c.d. provvedimenti eventuali non potrebbero essere adottati in mancanza dei primi, dovendosi interpretare tale elencazione come consequenziale (3). Tale posizione non merita integrale adesione, atteso che il contenuto essenziale degli ordini — stante la loro preponderante natura inibitoria — è rappresentato dall'ingiunzione di cessare la condotta pregiudizievole, combinabile a sua volta con tutte le restanti misure elencate, autonome l'una dall'altra (4).

La finalità primaria di ciascun ordine di protezione consiste infatti nel miglioramento delle condizioni di vita del soggetto abusato all'interno della famiglia: dopo una preliminare descrizione dei fatti, individuato l'interesse protetto, è possibile ottenere un ordine di cessazione dell'evento gravemente pregiudizievole, combinandone gli effetti con una o più tra le diverse misure elencate, siano esse di natura personale o patrimoniale.

L'efficacia operativa dell'ordine è poi necessariamente influenzata dalle conseguenze derivanti dal suo mancato o inesatto ottemperamento (5).

(2) Si rileva infatti come ai commi secondo e terzo dell'art. 342-ter l'elencazione delle misure sia preceduta dalla locuzione "ove occorra", come a rimarcare che il giudice possa integrare il contenuto-base dell'ordine, rappresentato dall'inibizione della condotta pregiudizievole e dall'allontanamento dalla casa familiare. Alcune dottrine peraltro si limita in maniera condivisibile a ravvisare nel solo ordine di cessazione della condotta il contenuto necessario, escludendo la misura dell'allontanamento: per ulteriori indicazioni si v. TROISI, voce *Violenza nelle relazioni familiari*, cit., spec. par. 6.

(3) Si v. Trib. Firenze, 15 luglio 2002, cit. e Trib. Bari, 18 luglio 2002, cit., dove, pur essendo la vittima dell'abuso una casalinga priva di redditi propri, si è esclusa la possibilità di obbligare l'abusante alla corresponsione di un assegno periodico quale rimedio cumulativo, ma non autonomo, in quanto strettamente consequenziale all'ordine di allontanamento dalla casa familiare, « come si evince dal tenore dell'art. 342-ter, secondo comma c.c. e, segnatamente, dall'inciso "per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma" »; in dottrina, aderisce a tale opinione SCARANO, *L'ordine di allontanamento dalla casa familiare*, cit., p. 331 ss.

(4) CIANCI, *Gli ordini di protezione familiare*, cit., p. 168 s.; CONFORTI, *Il contenuto degli ordini di protezione*, in PALADINI, *Gli abusi familiari*, cit., p. 161; AULETTA, *Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari*, cit., p. 294 ss.

(5) Sul punto v. quanto esposto *infra*, par. 6.

2. Misure personali.

Le misure personali tipiche previste dall'art. 342-ter c.c. (cessazione della condotta lesiva, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinarsi e di frequentare determinati luoghi), incidono sui rapporti familiari e in particolar modo sulla vita quotidiana della vittima e dell'abusante, mirando principalmente ad inibire il reiterarsi della condotta pregiudizievole.

La misura necessaria dell'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole consiste in un rimedio istantaneo posto a tutela dell'incolumità fisica e morale della vittima. Nel quadro dei rapporti tra contenuto necessario e misure eventuali, l'ordine di cessazione può essere emesso in costanza di comportamenti omissivi e commissivi (6). Nell'ultimo caso, il giudice modula il contenuto della misura obbligando l'abusante a rimuovere gli eventuali effetti materiali e dannosi causati dalla propria condotta (7).

Dall'altra parte, l'ordine di allontanamento rappresenta lo strumento maggiormente incisivo per fare fronte alla degenerazione dei rapporti familiari, mirando ad evitare il reiterarsi dell'abuso con l'allontanamento dell'abusante dalla casa familiare ed il divieto di fare ritorno per il periodo di durata dell'ordine di protezione (8), senza fare ricorso a rimedi penalistici (9).

Circa l'efficacia dell'ordine, nella maggiore parte dei casi il luogo interdetto all'abusante risulta essere la dimora familiare, pur

(6) CONFORTI, *Il contenuto degli ordini di protezione*, cit., p. 163.

(7) CIANCI, *Gli ordini di protezione familiare*, cit., p. 190; DE BONIS, *Abusi familiari e ordini di protezione*, cit., p. 590; ROSSI, *Gli strumenti di tutela contro la violenza familiare*, cit., p. 442.

(8) Si v. Trib. Taranto, 1 dicembre 2001, in *Fam. dir.*, 2002, p. 623, con nota di DE MARZO, per cui « va prorogata la durata dell'ordine di protezione tutte le volte che ricorrano fatti e comportamenti che, pur senza tradursi direttamente in nuovi episodi di violenza, tuttavia siano tali, tenuto conto delle contingenze del caso concreto ed in particolare della situazione di conflitto venutasi a determinare, da generare ulteriori occasioni di contrasto e da esporre nuovamente a pregiudizio la persona protetta ». Nel caso di specie, l'aver violato l'ordine di allontanamento facendo ritorno nella casa familiare prima dello spirare del termine imposto dal giudice, è stato valutato quale comportamento potenzialmente pregiudizievole, a prescindere dalle conseguenze di carattere penale.

(9) Il rimedio in parola ha contenuto molto simile alla misura cautelare prevista in materia penale. È la diversità di presupposti e l'immediatezza del giudizio che rende la misura civilistica adatta a risolvere più celermente le situazioni di abuso familiare.

potendo il divieto venire esteso ad altri luoghi rilevanti per la famiglia colpita dall'episodio pregiudizievole, o nei quali si è materialmente svolto l'episodio di violenza (10). Infatti, pur dovendo contemperare le esigenze di tutela dell'integrità psico-fisica della vittima con la necessità di non comprimere oltremodo la libertà dell'abusante, il giudice, ove lo ritenga opportuno, può estendere il divieto alle pertinenze dell'abitazione (11), alla seconda casa o alla dimora abitualmente utilizzata dal nucleo familiare per trascorrere le ferie (12), nonché a qualsiasi ulteriore struttura che sia adibita a residenza abituale.

La casa familiare, o ogni altro luogo ad essa equiparabile (13), sovente risulta essere di proprietà dell'abusante o comunque quest'ultimo vanta su di essa diritti reali di godimento che vengono potenzialmente compressi dall'emanazione dell'ordine di protezione. L'autorità giudicante disciplina pertanto le modalità di godimento dell'immobile ponendo come interesse preminente la tutela dell'integrità fisica e morale della vittima, nonché dell'intero nucleo familiare investito dall'episodio di violenza (14).

A differenza di quanto accade in caso di separazione, divorzio

(10) In argomento, di interesse appare un recente orientamento della giurisprudenza di merito in cui è stato concesso l'ordine di allontanamento dalla casa familiare, seppur il soggetto abusato si fosse rifugiato insieme alla prole nella casa dei suoceri del coniuge ricorrente: così Trib. Bari, 11 aprile 2013, in *Dir. fam.*, 2014, p. 191.

(11) In giurisprudenza v. Trib. Bologna, 29 gennaio 2008, in Rossi, *Gli strumenti di tutela contro la violenza familiare*, cit., p. 443 s., che ha confermato l'ordine di allontanamento del convivente violento dalla casa familiare e dal garage poiché « la pretesa di rimanere nel garage anche dopo l'ordine di allontanamento rifletteva la volontà di imporre ulteriori disagi ai familiari, soggetti ad una pesante pressione psicologica e dunque ulteriormente limitati nella loro libertà personale ».

(12) Detta concezione di casa familiare contribuisce a differenziare la normativa in parola da quella dettata in tema di separazione e divorzio, poiché si sgancia dalle generali regole civilistiche al fine di garantire una tutela immediata e provvisoria delle istanze vitali della vittima di violenza. Sul punto cfr. anche l'opinione di DE MARZO, *La legge sulla violenza familiare: uno studio interdisciplinare*, cit., p. 537 ss.

(13) Sulla nozione di "casa familiare" cfr. tra gli altri, DE GIORGI, *La casa nella geografia familiare*, in *Eur. dir. priv.*, 3, 2013, p. 761 ss.; FREZZA, *La casa familiare*, in *Dir. fam.*, 2, 2006, p. 718 ss.

(14) Per tutti, v. Trib. Monza, 7 maggio 2012, cit., che afferma in ipotesi di allontanamento dalla casa familiare la preminenza dell'interesse delle vittime dell'abuso.

Termine estratto capitolo

INDICI

INDICE DEGLI AUTORI

(I numeri di pagina indicano solo la prima citazione di ciascuna opera)

- AA.VV., 2, 113
 ABRAM-ACIERNO, 74
 AGNINO, 103
 AINIS, 4
 AKERS, 22
 ALAGNA, 114
 ALLEGREZZA, 16
 ALPA, 4, 106
 ALPA-GRAZIADEI-GUARNERI-MATTEI, 110
 ALPA-RESTA, 5
 ALPA-ROPPA, 113
 AMRAM-D'ANGELO, 11
 ANSELMO, 10, 43
 ARANGIO RUIZ, 2
 ARDONE-MAZZONI, 110
 AULETTA, 15, 79, 159
 AUTORINO STANZIONE, 2, 3, 11, 12, 14, 20, 24, 44, 52, 110, 111, 114
 AUTORINO STANZIONE-PIGNATARO, 119
 AUTORINO STANZIONE-STANZIONE, 14, 20, 111
 AUTORINO STANZIONE-TROISI-NOVIELLO, 110
 AUTORINO STANZIONE-ZAMBRANO, 52, 126
 BAGNARA, 5
 BALDUCCI, 2
 BALESTRA, 15, 79
 BARRA CARACCIOLLO, 105
 BASILICO, 75
 BASINI-BONILINI-CONFORTINI, 141
 BERSANI, 83
 BESSONE, 111
 BESSONE-ALPA-D'ANGELO-FERRANDO, 2
 BIANCA, 2, 3, 12, 15, 126
 BIGIAMI, 115
 BIONDI, 2
 BLACKSTONE, 22
 BOELE-WOELKI, 11
 BONILINI, 2, 6
 BUGETTI, 4
 BURTON, 34
 BUSNELLI, 2, 11, 113, 114, 119, 122
 BUSNELLI-PATTI, 33
 BUSNELLI-SANTILLI, 14
 BUSNELLI-VITUCCI, 11
 CALABRESI, 122
 CAPURSO, 16
 CARBONE, 6, 15, 108, 113
 CARDIA, 2
 CARIOLA, 77
 CARNEVALE, 66
 CARRARO-OPPO-TRABUCCHI, 2
 CARRERA, 93
 CASCONI, 87
 CASO, 77
 CASSANO-MASCIA, 92
 CASTRONOVO, 113
 CASTRONOVO-MAZZAMUTO, 11
 CATAUDELLA, 105
 CENCI, 35

- CENDON, 4, 106, 112, 113, 116
 CENDON-SEBASTIO, 111
 CHEH, 109
 CHEREDNYCHENKO, 11
 CHAMBERLAND, 5
 CHLOROS, 23
 CHLOROS-RHEINSTEIN-GLENDON, 22
 CIAN, 2
 CIAN-OPPO-TRABUCCHI, 14
 CIANCI, 5
 CIARONI, 16
 CIPRIANI, 123
 COHEN, 121
 COMPORTI, 106
 CONFORTI, 132
 COOGLER, 110
 COOPER, 14
 CORDIANO, 110
 COSSU, 106
 COSTANZO, 63
 CRETNEY-MASSON-BAILEY HARRIS, 34
 CRISCUOLI, 34, 39
- DAL CANTO, 76
 DANOVİ, 98, 157
 D'ALESSANDRO, 16, 65
 D'ALOIA, 4
 D'ANGELO, 25
 D'ANTONIO, 3, 7
 D'ANTONIO-GIANNONE CODIGLIONE, 7
 DE BONIS, 15
 DE CUPIS, 2, 5, 7, 109
 DE FILIPPIS, 126
 DE GIORGIO, 134
 DE MARZO, 15, 100, 131, 133, 150
 DEDEK, 110
 DEKEUVER-DEFOSSEZ, 48
 DEL GAUDIO, 7
 DEL PILAR MARTÍN RIOS, 47
 D'IGNAZIO-BIOCCA, 102
 DI LORENZO, 84, 141
 DI MAJO, 38
 DI MARTINO, 88
 DI MARZIO, 15, 123
 DI RENZO VILLORE, 2, 108
 DI ROSA, 113
- DOBBS, 110
 DOGLIOTTI, 13, 122, 146
 DOGLIOTTI-FIGONE, 118
 DOLCINI, 97
 DOUGLAS, 34
- EEKELAAR, 23
 EMERY, 24
 ERAMO, 16, 71
 ESPINOZA, 4
- FAVILLI, 111
 FEUER, 30
 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 47
 FERRANDO, 15, 18, 79, 113
 FERRANTE, 43
 FIGONE, 15
 FINE, 32
 FLETCHER, 122
 FRACCON, 111
 FRANCESCHELLI, 14
 FRANZONI, 106
 FREZZA, 134
 FRIEDMAN, 121
 FRIGNANI, 37
 FURGUELE, 114
- GAUDEMET, 20
 GAMBARO, 20
 GAMBARO-SACCO R., 21
 GARNER, 24
 GATTUSO, 79
 GAZZONI, 14
 GIACOBBE, 82
 GIACOBBE-VIRGADAMO, 15
 GIANFILIPPI, 97, 102
 GIANNONE CODIGLIONE, 77
 GIARDINA, 7
 GIAZZI, 76
 GIUSTI-VETTORI, 79
 GLENDON, 11
 GLIATTA, 16
 GOLDFARB, 24, 32
 GOLDSCHIED, 25, 32
 GONZALEZ, 108

Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa